

Gara n° 6086890 - GARA PER ACQUISIZIONE E SOSTEGNO SISTEMI AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO SAPR AD ALA FISSA DI CLASSE MINI

1)DOMANDA: *Buonasera, In merito alle quattro gare su APR da voi oggi pubblicate, non risulta scaricabile il capitolato tecnico. Attendiamo vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.*

1)RISPOSTA: Si comunica che, come previsto dal disciplinare, il capitolato tecnico sarà pubblicato su piattaforma nella II fase della gara in oggetto, accessibile solo ed esclusivamente, se ammessi, mediante ricezione di invito via pec con codice di accesso.

2)DOMANDA: *Buonasera, avremmo bisogno di un'altra informazione, essendo una gara europea, qualora volesse parteciparvi una azienda estera (europea), per la sottoscrizione dei documenti è valida la firma digitale del paese europeo di appartenenza al pari della firma digitale italiana? stessa domanda per la posta certificata. Cordialmente.*

2)RISPOSTA: La risposta è sì. Infatti, per quanto concerne la firma digitale, la stessa deve essere conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs. 82/2005) e alla normativa europea eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014); si rinvia a quanto previsto in dettaglio al punto 1.2 del disciplinare di gara. Per quanto concerne la posta certificata si potrà utilizzare strumento analogo utilizzato nello Stato Membro, anche per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

3) DOMANDA E RISPOSTA: *Buongiorno, di seguito i chiarimenti richiesti:*

- il documento "annesso al DGUE" va fornito solo dall'ausiliaria in caso di avvalimento oppure anche dal concorrente?

L'annesso al Dgue deve essere compilato e firmato dall'ausiliaria e trasmesso insieme alla domanda di partecipazione dell'ausiliata.

- nel documento "annesso al DGUE" nella parte II, la domanda 2 "Di svolgere in proprio le seguenti fasi essenziali di lavorazioni, così come indicate nel bando di gara." cosa è necessario indicare nella riga vuota sottostante?

Come previsto dall'art. 8 del Disciplinare "Avvalimento": le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, occorrendo un'analitica e dettagliata elencazione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per l'esecuzione delle forniture oggetto della gara". Nel caso di specie, l'ausiliaria dovrà elencare nello specifico le attività che intenderà svolgere nell'esecuzione della fornitura oggetto della gara in esame.

- in caso di necessità di firma di documenti (in particolare quelli da firmare per il soggetto ausiliario) da parte di soggetto extra UE e viste le difficoltà nel relativo ottenimento della firma digitale conforme alle regole eIDAS, è possibile far firmare tali documenti, compreso il contratto di avvalimento, in maniera autografa allegando copia del documento di identità?

Si rinvia all'art. 1.2. lett. D e art. 2.1 del Disciplinare. In ogni caso, così come previsto all'art. 10.2: i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tuttavia, nell'ipotesi di oggettiva difficoltà nell'utilizzo di tali strumenti, per consentire la più ampia partecipazione possibile alla gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 65 CAD, deve ritenersi consentita la sottoscrizione in forma analogica, se correlata dalla copia del documento d'identità del dichiarante.

Per quanto concerne il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 36/2023, "L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica".

- Al fine di consentire la più ampia partecipazione, si chiede se è possibile posticipare la scadenza della presentazione delle offerte di 15 giorni solari e la scadenza delle richieste di chiarimento di 7 giorni solari, per permettere la partecipazione a ditte con soggetti UE ed extra UE che hanno maggiore necessità di tempo per la produzione dei documenti richiesti nelle forme richieste nel disciplinare

Attesa la particolare oggettiva urgenza della procedura accelerata in esame, non si ritiene accoglibile l'istanza di proroga. Inoltre, si evidenzia come l'avviso di pre-informazione sia stato pubblicato in data 23 dicembre 2025.

- visto quanto riportato nel par. dell'avvalimento (par. 8 pag. 19) "L'avvalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto". Per evitare sbagliate interpretazioni riguardo le diciture "autorizzazioni" e "altri titoli abilitativi", si chiede di specificare se per per questo bando possono esserci dei requisiti oggetto di avvalimento per cui è necessario che anche l'ausiliaria partecipi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per cui quindi si applicherebbero le disposizioni del subappalto. In caso affermativo si chiede di specificarli.

In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Pertanto, in relazione all'offerta e all'oggetto delle prestazioni l'operatore economico dovrà valutare quali prestazioni non può eseguire in proprio poiché subordinate al rilascio di titoli o autorizzazioni di cui non è in possesso, per le quali dovrà ricorrere al subappalto necessario da parte del soggetto ausiliario in avvalimento.

4) DOMANDA: In riferimento alle dichiarazioni da rendere da parte del concorrente e dell'eventuale impresa ausiliaria per la conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2025/1106, ed in particolare ,come indicato a pag. 15 del disciplinare di gara:

“ • devono dimostrare di essere stabiliti e avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») o in Ucraina;

• devono avvalersi di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina.

• non devono essere controllati da paesi terzi o soggetti di paesi terzi (per «controllo» si intende la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi)”, si sottopone quanto segue:

*Poniamo il caso che un concorrente è una società stabilita nell'Unione Europea, la quale tuttavia è posseduta al 100% da una società madre avente sede legale negli **Stati Uniti**. Tale società madre nel caso rappresentato agirà, nel contesto della presente gara, in veste di **impresa ausiliaria** tramite contratto di avalimento per compensare la mancanza di alcuni requisiti speciali di cui al par. 7 del disciplinare di gara da parte del concorrente.*

*Si chiede conferma che sia possibile **adattare/modificare le dichiarazioni richieste sulla conformità al Regolamento (UE) 2025/1106** per rappresentare fedelmente l'assetto rappresentato in questo esempio, e quindi il coinvolgimento come ausiliaria e come proprietaria del concorrente di una società avente sede legale e le proprie strutture di gestione esecutiva negli Stati Uniti, senza che ciò comporti l'esclusione del concorrente, sulla base delle seguenti motivazioni legali:*

1. Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA): Gli Stati Uniti sono firmatari dell'accordo plurilaterale GPA (Government Procurement Agreement) dell'OMC. Ai sensi del diritto unionale (Articolo 25 della Direttiva 2014/24/UE) e ai sensi del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 articolo 10 comma 1), agli operatori economici di tali paesi deve essere garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese UE, fatte salve le specifiche deroghe per la difesa che, nel caso di specie, devono essere interpretate alla luce della partnership strategica rappresentata al punto 2.

2. Status di Partner NATO degli Stati Uniti: Il Regolamento (UE) 2025/1106, pur mirando alla tutela dell'autonomia strategica dell'Unione, prevede deroghe e condizioni di ammissibilità per i soggetti controllati da paesi terzi qualora sussistano garanzie sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla protezione delle informazioni classificate. Gli Stati Uniti, in quanto partner NATO, garantiscono standard di sicurezza e cooperazione militare pienamente compatibili con gli obiettivi del Regolamento citato. Inoltre, in riferimento è alla Cooperazione UE-NATO e ai trattati bilaterali di difesa si rappresenta quanto segue:

- **Interoperabilità:** I sistemi di difesa (come i droni) devono essere interoperabili tra alleati NATO. Escludere una tecnologia perché controllata da un partner USA sarebbe in contraddizione con gli obblighi di difesa collettiva.

- **Sicurezza degli Approvvigionamenti (Security of Supply):** Gli USA e l'UE hanno accordi reciproci (come i Reciprocal Defense Procurement Memoranda) che riconoscono che un fornitore statunitense è affidabile quanto uno europeo ai fini della sicurezza nazionale.

3. Principio di Proporzionalità e Favor Participationis: Un'interpretazione che portasse all'esclusione automatica di un operatore UE controllato da un soggetto di un Paese Alleato (USA) risulterebbe sproporzionata e contraria al principio della massima partecipazione, specialmente in un settore ad alta specializzazione tecnologica dove le catene di valore sono integrate a livello transatlantico.

Si chiede pertanto conferma che la dichiarazione di conformità al Reg. (UE) 2025/1106 possa essere modificata sia per un concorrente UE posseduto al 100% da impresa statunitense, sia per una eventuale impresa ausiliaria statunitense, in modo da non rendere una falsa dichiarazione, e che tale dichiarazione modificata come nel caso citato, sia considerata pienamente ammissibile ai fini della partecipazione.

Tale richiesta si fonda sulla necessità di rappresentare correttamente la struttura del concorrente e dell'eventuale ausiliaria, ritenendo che il Reg. (UE) 2025/1106 non possa essere interpretato in modo tale da escludere a priori il coinvolgimento di operatori degli Stati Uniti, storici alleati strategici e commerciali (NATO/GPA), il cui controllo non configura il rischio di interferenza ostile che la norma intende prevenire.

4) RISPOSTA: Non è possibile modificare la dichiarazione e, in applicazione del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025, le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 16 non sono derogabili dagli operatori economici.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare, tali condizioni dovranno essere rispettate anche nei confronti dei subappaltatori e/o da eventuali ditte ausiliarie, nell'ipotesi di avvalimento, a pena di esclusione.

5) DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da produrre in caso di avvalimento.

In particolare, il par. 12.4 del Disciplinare di gara riporta l'elenco della documentazione che deve essere presentata, per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente sottoscritta. In tale elenco non risulta ricompreso l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione.

Tuttavia, nelle Note d'uso dell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (pag. 1) è indicato che il documento deve essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa (singola/raggruppata/consorzata/ausiliaria).

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare:

1. se, in caso di ricorso all'avvalimento, l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione debba essere presentato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria, oltre che dall'operatore economico concorrente;

2. nel caso in cui l'impresa ausiliaria sia una società estera, se la Domanda di partecipazione debba essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante, ovvero se siano ammesse modalità alternative di sottoscrizione.

5) RISPOSTA: Si conferma che, nel caso di avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'ausiliata e non dall'ausiliaria che deve invece sottoscrivere i documenti di cui all'art. 12.4.

6) DOMANDA: con riferimento a quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara, nella parte in cui si prevede che: “L'avvalimento concluso per acquisire una autorizzazione o un altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto è ammissibile solo se la società ausiliaria esegua direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto”, si chiede cortesemente di voler chiarire quanto segue.

1. Applicabilità della disciplina: si chiede di confermare se, nell'ambito della presente procedura ristretta, trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, cui la citata previsione del Disciplinare appare fare rinvio.

2. Modalità di dichiarazione in sede di gara

In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se, nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento nelle fattispecie sopra indicate:

- sia sufficiente indicare l'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento mediante la compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE relativa al ricorso all'avvalimento;

oppure

- sia necessario dichiarare sin dalla fase di partecipazione anche il ricorso al subappalto in favore

dell'impresa ausiliaria, ovvero se tale indicazione possa essere effettuata in una fase successiva, considerato che il Disciplinare prevede che alle prestazioni eseguite direttamente dall'ausiliaria si applichino le disposizioni in materia di subappalto.

La richiesta di chiarimento è formulata in considerazione del fatto che, qualora trovi applicazione l'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, l'impresa ausiliaria sarebbe tenuta ad eseguire direttamente le prestazioni o i servizi per i quali mette a disposizione i requisiti.

6) RISPOSTA: Si conferma che trova applicazione la disciplina di cui all'art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 nell'ipotesi indicata.

Nel caso di avvalimento, oltre alla compilazione della Parte II, Sezione C del DGUE, l'ausiliaria deve anche sottoscrivere tutti i documenti di cui all'art. 12.4. del disciplinare.

In linea generale non ci sono dei requisiti in cui la Stazione Appaltante richiede il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Pertanto, in relazione all'offerta e all'oggetto delle prestazioni, l'operatore economico dovrà valutare quali prestazioni non può eseguire in proprio poiché subordinate al rilascio di titoli o autorizzazioni di cui non è in possesso, per le quali dovrà ricorrere al subappalto necessario da parte del soggetto ausiliario in avvalimento. Il ricorso al subappalto deve essere esplicitato nell'ambito dell'offerta nel corso della II fase.

7) DOMANDA: *si richiede un chiarimento in merito alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con particolare riguardo alla sezione relativa all'indicazione del requisito economico finanziario attinente al fatturato.*

Al riguardo, si chiede cortesemente di sapere se sia possibile inserire nel DGUE una nota esplicativa nella quale venga precisato che il valore indicato tiene conto dei dati economico-finanziari risultanti dal contesto societario di appartenenza dell'operatore economico, con riferimento alla società capogruppo.

Si chiede inoltre di sapere se tale circostanza possa essere richiamata e ulteriormente esplicitata nell'ambito del contratto di avvalimento stipulato con la società facente parte del gruppo, al fine di chiarire il quadro dei rapporti societari e delle risorse economico-finanziarie poste a supporto della partecipazione alla procedura di gara.

7) RISPOSTA: Si conferma la possibilità di produrre, a parte, documentazione amministrativa integrativa.

8) DOMANDA: *con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di resa delle autodichiarazioni da parte di operatori economici esteri, con particolare riferimento al caso di avvalimento.*

In particolare, si chiede di confermare se le autodichiarazioni relative ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al par. 7.3, lett. a) e c) del Disciplinare di gara, qualora rese da società estera in qualità di impresa ausiliaria, possano essere:

- *redatte in lingua italiana;*
- *rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive.*

La richiesta è formulata anche alla luce di quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui:

“All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai

sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11."

Si chiede inoltre di chiarire se, in tale fattispecie, trovi applicazione la previsione del Disciplinare secondo cui:

"Le firme apposte su atti/documenti esteri devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, salvo i casi di esenzione previsti da leggi o accordi internazionali", e quindi se tale disposizione debba ritenersi applicabile anche alle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da operatori economici esteri, oppure se, trattandosi di dichiarazioni sostitutive, non sia richiesta alcuna forma di legalizzazione.

Cordiali saluti

8) RISPOSTA: Si conferma che tali dichiarazioni possono essere redatte in lingua italiana e rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive.

9) DOMANDA: *con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli atti prodotti da operatori economici esteri. In particolare, si chiede di sapere se la documentazione e le dichiarazioni rese da società estere (ivi comprese quelle eventualmente rese dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento) debbano essere necessariamente sottoscritte mediante firma digitale, ovvero se sia ammessa anche una diversa modalità di sottoscrizione.*

9) RISPOSTA: Si rinvia all'art. 1.2. lett. D e art. 2.1 del Disciplinare. In ogni caso, così come previsto all'art. 10.2: i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tuttavia, nell'ipotesi di oggettiva difficoltà nell'utilizzo di tali strumenti, per consentire la più ampia partecipazione possibile alla gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 65 CAD, deve ritenersi consentita la sottoscrizione in forma analogica, se correlata dalla copia del documento d'identità del dichiarante.